

Regione



Calabria

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO CHIARAVALLE CENTRALE



COMUNE DI PETRIZZI



Provincia di



Catanzaro

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI DA REALIZZARE NEI COMUNI DI TORRE DI RUGGIERO (CZ) E CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. RICADENTI NEL COMUNE DI PETRIZZI (CZ).**

RELAZIONE URBANISTICA

ELABORATO

A.23

PROPONENTE:



**SKI W A1 s.r.l.**

via Caradosso n.9  
Milano 20123  
P.Iva 12655730963

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



Via Caduti di Nassirya, 55  
70124- Bari (BA)  
pec: atechsrl@legalmail.it

Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO  
Ing. Orazio Tricarico



**SOLARITES s.r.l.**

piazza V.Emanuele II n.14  
Ceva (CN) 12073

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	APR 2023	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo

Progetto	<i>Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 turbine da realizzare nei comuni di Torre di Ruggiero (CZ) e Chiaravalle Centrale (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ)</i>				
Regione	<i>Calabria</i>				
Comune	<i>Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ)</i>				
Proponente	<i>SKI W A1 S.R.L. via Caradosso n.9 Milano 20123 P.Iva 12128880965</i>				
Redazione Progetto definitivo e SIA	<i>ATECH S.R.L. – Società di Ingegneria e Servizi di Ingegneria Sede Legale Via Caduti di Nassirya 55 70124 Bari (BA)</i>				
Documento	<i>Relazione Urbanistica</i>				
Revisione	<i>00</i>				
Emissione	<i>Aprile 2023</i>				
Redatto	<i>B.B. - M.G.F. – ed altri</i>	Verificato	<i>A.A.</i>	Approvato	<i>O.T.</i>

Redatto: Gruppo di lavoro	<i>Ing. Alessandro Antezza Ing. Rosiana Aquilino Arch. Berardina Boccuzzi Ing. Alessandrina Ester Calabrese Arch. Claudia Cascella Dott. Anna Castro Dott. Naturalista Maria Grazia Fraccalvieri Ing. Emanuela Palazzotto Dott. Niobe Ramunni Ing. Orazio Tricarico</i>				
Verificato:	<i>Ing. Alessandro Antezza (Socio di Atech srl)</i>				
Approvato:	<i>Ing. Orazio Tricarico (Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Atech srl)</i>				

*Questo rapporto è stato preparato da Atech Srl secondo le modalità concordate con il Cliente, ed esercitando il proprio giudizio professionale sulla base delle conoscenze disponibili, utilizzando personale di adeguata competenza, prestando la massima cura e l'attenzione possibili in funzione delle risorse umane e finanziarie allocate al progetto.*

*Il quadro di riferimento per la redazione del presente documento è definito al momento e alle condizioni in cui il servizio è fornito e pertanto non potrà essere valutato secondo standard applicabili in momenti successivi. Le stime dei costi, le raccomandazioni e le opinioni presentate in questo rapporto sono fornite sulla base della nostra esperienza e del nostro giudizio professionale e non costituiscono garanzie e/o certificazioni. Atech Srl non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, rispetto ai propri servizi.*

*Questo rapporto è destinato ad uso esclusivo di SKI W A1 S.R.L., Atech Srl non si assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi a cui venga consegnato, in tutto o in parte, questo rapporto, ad esclusione dei casi in cui la diffusione a terzi sia stata preliminarmente concordata formalmente con Atech Srl.*

*I terzi sopra citati che utilizzino per qualsivoglia scopo i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e pericolo.*

*Atech Srl non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.*

## INDICE

<b>A.1.a</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
	<b>A.1.a.1</b>	<b>Dati generali del progetto 4</b>
	➤	<i>UBICAZIONE DELL'OPERA 4</i>
<b>A.1.b</b>	<b>Inquadramento normativo ed autorizzatorio .....</b>	<b>8</b>
	➤	<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE E REGIONALE 8</i>
	➤	<i>ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, PARERI 11</i>
<b>A.1.c</b>	<b>Conformità agli strumenti urbanistici .....</b>	<b>13</b>
	➤	<i>COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO 13</i>
	➤	<i>COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE 24</i>

## **A.1.a    PREMESSA**

Il presente documento costituisce la **Relazione Urbanistica** relativamente al progetto di un parco eolico costituito da **10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW** da realizzare nei comuni di **Torre di Ruggiero (CZ) e Chiaravalle Centrale (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ).**

La presente relazione individua gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti nel territorio interessato dagli interventi.

### A.1.a.1 Dati generali del progetto

#### ➤ Ubicazione dell'opera

L'intervento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica costituito da **10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW** da realizzare nei comuni di **Torre di Ruggiero (CZ) e Chiaravalle Centrale (CZ)** e **relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ)**.





Figura a-1: Inquadramento intervento di area vasta


Il sito di intervento è situato a circa 1,2 km a nord del centro abitato di Torre di Ruggiero e a circa 3,8 km da centro abitato del comune di Chiaravalle Centrale, mentre le opere di connessione saranno realizzate nel comune di Petrizzi.

Le turbine sono raggiungibili dalla viabilità locale che si innesta sulla SS182 e sulla SP154.



**Figura a-2: Inquadramento intervento di area vasta**

Nelle immagini seguenti sono riportate gli inquadramenti di dettaglio del layout su base CTR e ortofoto.



**Figura a-3: Area di intervento su base CTR**



**Figura a-4: Area di intervento: dettaglio layout di progetto su ortofoto**

Gli aerogeneratori sorgeranno generalmente in aree libere da vegetazione arborea, caratterizzate principalmente da seminativi.

L'area in questione non presenta insediamenti abitati per cui non risulta interessata da infrastrutture rilevanti, ad eccezione delle linee elettriche MT e BT aeree.

Dal punto di vista urbanistico, i terreni interessati dall'installazione del parco eolico sono destinati a zone agricole, esterne agli ambiti urbani.

L'ubicazione degli aerogeneratori e delle infrastrutture necessarie è stata evidenziata sugli stralci planimetrici degli elaborati progettuali.

Tali aerogeneratori, collegati in gruppi, convoglieranno l'energia elettrica prodotta alla Sottostazione Elettrica utente da ubicarsi nel territorio comunale di Petrizzi.

Le coordinate geografiche nel sistema UTM (WGS84; Fuso 33) e le relative quote altimetriche ove sono posizionati gli aerogeneratori sono le seguenti:

NR	Latitudine N	Longitudine E	Quota terreno
WTG_1	38°39'50.33"	16°21'8.76"	803m
WTG_2	38°39'55.77"	16°21'29.64"	753m
WTG_3	38°40'11.00"	16°21'39.44"	770m
WTG_4	38°40'24.70"	16°21'24.39"	771m
WTG_5	38°40'16.61"	16°21'0.03"	756m
WTG_6	38°40'36.40"	16°20'35.28"	779m
WTG_7	38°40'52.40"	16°20'25.53"	783m
WTG_8	38°40'41.69"	16°21'2.86"	732m
WTG_9	38°41'37.10"	16°21'36.44"	778m
WTG_10	38°41'15.14"	16°21'27.41"	742m

## A.1.b Inquadramento normativo ed autorizzatorio

### ➤ *Normativa di riferimento nazionale e regionale*

In **ambito nazionale** i principali provvedimenti che riguardano la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o che la incentivano sono:

- D.P.R. 12 aprile 1996. Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
- D.lgs. 112/98. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Recepisce la direttiva 96/92/CE e riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico nella sua intera filiera: produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, allo scopo di migliorarne l'efficienza.
- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Recepisce la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Prevede fra l'altro misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- D.lgs 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale, così come modificato dal D.lgs. 104 del 16 giugno 2017.
- D.lgs. 115/2008 Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CE.
- Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 giugno 2010.
- D.M. 10 settembre 2010 Ministero dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Definisce le regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione nell'accesso al mercato dell'energia;

regolamenta l'autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; determina i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (Allegato 4 Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio).

- D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96.

**A livello regionale**, in materia di **Pianificazione Energetica**, la Regione Calabria ha approvato nel 2005 (pubblicato sulla G.U.R.C. n. 12 al n. 5 del 16 marzo 2005) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Successivamente, con dgr 18.6.2009 n. 358, sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento dello stesso.

Per l'elaborazione del Piano Energetico sono stati individuati i seguenti indirizzi strategici:

- sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
- attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per realizzare le condizioni minime all'avvio di filiere bionergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire l'accessibilità all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai microimpianti da fonti rinnovabili (microhydro, eolico, biomasse);
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l'eco-innovazione e l'efficienza energetica.

Tre gli obiettivi principali:

- fonti rinnovabili;
- risparmio energetico;
- riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti;

- razionalizzazione di un nuovo sistema di distribuzione energetico.

Il Piano oltre a consentire agli imprenditori locali di investire nel settore della produzione dell'energia elettrica, stante la liberalizzazione della produzione medesima, è fortemente incentrato sul rispetto dell'ambiente e dei dettami del protocollo di Kyoto.

Inoltre, dall'analisi della sintesi del Piano emergono le seguenti prescrizioni:

- divieto assoluto su tutto il territorio regionale dell'utilizzo del carbone per alimentare centrali per la produzione di energia elettrica;
- obbligo dell'interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate;
- obbligo, a carico delle società produttrici, di fatturare in Calabria l'energia elettrica destinata al resto del paese;
- limitazione del numero di centrali.

Saranno autorizzati soltanto impianti alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e biogas. Diventa obbligatorio l'adeguamento per le centrali termoelettriche già in funzione, per le quali è prevista, in caso contrario, la chiusura.

Per quanto concerne l'aggiornamento del PEAR, il piano deve essere effettuato tenendo conto, oltre che degli indirizzi comunitari e nazionali, delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali, promuovendo l'utilizzo delle fonti rinnovabili più idonee al fabbisogno energetico dei contesti territoriali in cui sono inserite e garantendo il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, al fine di minimizzare il loro impatto ambientale.

Il tutto, assumendo quale riferimento strategico la strada indicata dall'Unione Europea con l'approvazione del pacchetto clima che impone un indifferibile perseguimento, a livello nazionale, degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni climalteranti, da ripartire in modo condiviso tra le Regioni, attraverso il meccanismo del Burden sharing (si intende la ripartizione regionale della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli obiettivi europei prefissati per il 2020).

L'obiettivo fondamentale è dunque quello di coniugare la sostenibilità ambientale della politica energetica regionale con la crescita del sistema produttivo e socioeconomico del territorio, anche

attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie e alla produzione di sistemi più efficienti dal punto di vista energetico anche in funzione di eventuali compensazioni a livello nazionale.

In relazione ai contenuti del PEAR, il progetto in esame risulta coerente. Infatti, interessa un intervento che prevede l'alimentazione da fonte rinnovabile, nella fattispecie eolica, e mira a perseguire la riduzione dell'impatto ambientale associato alla produzione di energia, anche attraverso l'esportazione di energia rinnovabile in eccesso verso altre regioni meno predisposte naturalmente allo sfruttamento rinnovabile. Infine, le attività in esame, una volta realizzate anche le opere connesse, consentiranno di ottimizzare l'assetto attuale della rete di trasmissione al fine di assicurare la possibilità del raccordo tra i nuovi impianti e quelli esistenti.

L'intervento in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, nello specifico, è soggetto:

- ai sensi dell'**art. 7 bis comma 2 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono sottoposti a VIA in sede statale** i progetti di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del presente decreto, punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.*

Alla luce del su esposto riferimento normativo, trattandosi di un impianto di potenza complessiva pari a 72 MW (quindi maggiore di 30 MW), sarà sottoposto ad una procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.**

Oltre alla procedura di VIA, l'impianto è soggetto al rilascio di Autorizzazione Unica, da parte della Regione Calabria, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela di ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.

#### ➤ *Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri*

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono

soggetti ad una **Autorizzazione Unica** (AU) rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

A tal fine la Regione convoca la Conferenza dei servizi (art. 14 L. 241/1990) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.


L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, insieme con l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il provvedimento finale all'esito della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza.

## A.1.c Conformità agli strumenti urbanistici

### ➤ Comune di Torre di Ruggiero

Il comune di Torre di Ruggiero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/12/2013 ha adottato il Piano Strutturale Comunale e relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico.



**Figura c-1: Stralcio elaborato del Piano strutturale Comunale QM.1b – Quadro strutturale morfologico: Classificazione del territorio – Comune di Torre di Ruggiero**

Come si evince dallo stralcio sopra riportato le turbine ricadenti nel territorio comunale di Torre di Ruggiero interessano aree tipizzate come Aree agricole T.A.F.1 e Aree forestali T.A.F.2..

Per tali aree il Regolamento Edilizio ed Urbanistico prevede:

## **Art. 91 – Territorio agricolo e forestale**

### **Art. 91.1 - INTERVENTI EDILIZI NEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE**

#### *91.1.1 Interventi edilizi ammessi.*

Nel territorio agro-forestale sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati a residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite ai successivi artt. 5 e 6.

Inoltre, ogni intervento deve essere realizzato nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 8.

#### *91.1.1 Requisiti minimi dell'azienda agricola.*

Gli interventi edilizi nella zona agricola sono consentiti, sulla base di un Piano Aziendale corredato da una relazione tecnica-economica, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di una azienda agricola in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità minima aziendale, con la possibilità di asservire lotti di terreno non limitrofi ricadenti nello stesso territorio comunale, ma funzionalmente legati al raggiungimento della stessa unità minima, così come definita al successivo art. 2.

#### **Art. 91.2 - UNITA' MINIMA AZIENDALE (U.M.A.)**

1. L'U.M.A. rappresenta il lotto minimo di intervento per il rilascio di permessi di costruire finalizzati alla conduzione del fondo e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo.

2. Può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro, ricadenti nel territorio comunale. In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati.

3. Può essere costituita da terreni in proprietà, in affitto o comodato con contratto regolarmente registrato di durata almeno decennale, o con altri diritti reali di godimento. Nei casi in cui l'unità minima aziendale non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di concessione dovrà essere autorizzata da tutte le proprietà interessate. I terreni che siano stati computati come facenti parte di un'unità minima aziendale ai fini del rilascio di un permesso di costruire, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità minima aziendale, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento.

In particolare, ai fini della costituzione di una unità minima aziendale, i frazionamenti successivi alla data di approvazione del P.S.C. possono essere considerati validi soltanto a condizione che attraverso tali frazionamenti:

- non vengano a formarsi aziende agricole residue aventi una superficie agricola utilizzata inferiore all'unità minima aziendale;
- non vengano a formarsi aziende agricole aventi edifici per i quali risultino superati i massimi dei parametri edilizio-urbanistici stabiliti dal presente regolamento per il tipo di edificio e di zona agricola.

4. Le aree sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto, anche se concorrono alla determinazione dell'U.M.A., rimangono soggette alle rispettive norme di tutela e di vincolo, ivi compresa l'inedificabilità assoluta qualora prescritta.

5. Ai fini degli strumenti urbanistici, per U.M.A. si deve intendere il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo (art. 2135 del C.C. e s.m.i.) per la conduzione dell'azienda agricola avente una superficie complessiva in grado di fornire almeno 2.100 ore di lavoro che corrispondono all'Unità Lavorativa Uomo (U.L.U.). In ogni caso l'U.M.A. per le nuove costruzioni non può essere inferiore ad 1,00 ettari, per come previsto dalla legge regionale.

6. Le Unità Lavorative Uomo (U.L.U.) necessarie per la conduzione dell'azienda devono essere calcolate in base alle tabelle definite ed aggiornate dalla Regione Calabria in applicazione del PSR Calabria 2007-2013, con DGR n.806 del 03.11.2008.

A titolo orientativo nella tabella che segue si riportano, per le colture più rappresentative del territorio in esame, le ore lavorative necessarie per ettaro e per capo di bestiame, con riferimento ad un grado di meccanizzazione medio.

Tabella per il calcolo delle ore lavorative (tratta dalle tabelle regionali approvate con D.G.R. n. 806 del 03.11.2008)

TIPOLOGIE DI COLTURE	U.M.A. = 2.100 ore (U.L.U.)	
	Ore per ettaro	U.M.A. in ettari
Colture in serra e funghicoltura	23.000	1,00
Orto in coltura intensiva	2.200	1,00
Ortaggi in coltura annuale	700	3,00
Colture cerealicole	140	15
Agrumeto	1.000	2,10
Vigneto	850	2,47
Frutteto ed oliveto	650	3,23
Pascoli di pianura e collina	35	60
Boschi		
TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTI	U.M.A. = 2.100 ore (U.L.U.)	
	Ore per capo	U.M.A. in capi
Vacche da latte	100	21
Vacche nutrici	60	35
Suini sopra l'anno	40	52
Ovi-caprini sopra l'anno	20	105
<p><b>NOTE</b></p> <p>La classifica della qualità colturale è quella risultante dal fascicolo aziendale SIAN e/o dal certificato catastale da presentare all'atto della richiesta del permesso di costruire.</p> <p>La superficie agricola Utilizzata (S.A.U.) è quella certificata nel PSA e/o nel fascicolo aziendale SIAN.</p> <p>Per il numero di capi allevati si fa riferimento al registro aziendale di carico e scarico animali.</p>		

### **Art. 91.3 - PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (P.S.A.)**

Il piano aziendale redatto da un tecnico con specifiche competenze professionali, dovrà contenere con riferimento alla situazione preesistente:

- certificazione dei requisiti minimi richiesti per l'azienda agricola di cui all'art. 1 comma 2;
- la descrizione analitica delle risorse aziendali e dell'organizzazione produttiva: terreni, fabbricati, colture arboree, macchine agricole, allevamenti, premi comunitari, giornate lavorative aziendali e manodopera; produzioni realizzate ed attività connesse, certificazioni di prodotto e metodi di produzione, canali commerciali ed attività promozionali;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali;
- dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;
- in caso di attività agrituristica il piano deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 30 aprile 2009;
- la compatibilità ambientale degli interventi nel rispetto dei siti interessati ed in particolare: profilo del terreno, corsi di acqua superficiali, sistemazioni idraulico-agrarie, siepi ed alberature in filare.

Il Piano, in una apposita sezione, deve contenere altresì il calcolo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione indicando gli estremi catastali delle particelle costituenti

stabilmente (proprietà o contratto di affitto o di comodato di durata almeno decennale al momento della presentazione del Piano) l'azienda che formano la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione.

#### **Art. 91.4 - VINCOLO DI INEDIFICABILITA' E DI DESTINAZIONE D'USO**

La legge regionale n.19/2002, agli articoli 52 e 56 stabilisce che, all'atto del rilascio del permesso di costruire per le residenze e per le strutture produttive, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare del permesso di costruire.

La norma prevede, altresì, che le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della stessa legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce o elimina il vincolo.

Il vincolo deve essere presentato al Comune al momento del ritiro del permesso di costruire e sarà riportato, a cura dell'ufficio tecnico comunale, su un registro e su una planimetria appositamente predisposti ed aggiornati, dove dovranno essere individuati le particelle che costituiscono stabilmente l'azienda.

Di conseguenza, per quanto attiene al profilo meramente computistico-procedurale, la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione per le residenze sarà la risultante della seguente formula:

- superficie da vincolare = (1 unità minima/ numero delle unità minime reali da piano aziendale) x (mq esistenti + mq in progetto)/ 240 mq) x (S.A.U. reale da piano aziendale).

Il calcolo verrà effettuato in apposita sezione del piano aziendale, indicando anche gli estremi catastali delle particelle costituenti stabilmente (proprietà o contratto di affitto di durata almeno decennale al momento della presentazione del piano) l'azienda che formano la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di concessione dovrà essere autorizzata da tutte le proprietà interessate.

Si precisa in ogni caso che dette particelle dovranno obbligatoriamente ricomprendere il mappale su cui inserire il fabbricato di progetto e progressivamente quelli più vicini al suddetto mappale, precisando altresì che sono consentiti eventuali ampliamenti con traslazione del vincolo nel rispetto delle modalità di cui sopra.

In ogni caso, in analogia con quanto disposto dalla L.R. 19/2002, la superficie minima da vincolare non potrà essere inferiore a 10.000 mq.

#### **Art. 91.5 - NUOVE RESIDENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO**

Sono ammesse nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa. In ogni caso valgono le seguenti prescrizioni:

- massimo ~~160 mq~~ di superficie utile per ogni azienda, ampliabili di ~~20 mq~~ per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'Inps, e comunque non oltre i ~~240 mq~~ di superficie utile, tutti concentrati in unico edificio di abitazione.
- Piani fuori terra n. 2 piani con altezza massima di ml 7,50; al piano terra degli edifici sono ammesse, nel rispetto della legislazione in materia di igiene e salubrità, le destinazioni produttive strettamente connesse all'attività agricola;
- distanza minima dalle strade (Ds): quella prevista dalla legge;
- distanza minima dai confini (Dc): non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 5.00 ml;
- distanza minima dai fabbricati (Df): non inferiore all'altezza del fabbricato più alto o almeno 10 ml, oppure in aderenza.

#### **Art. 91.6 - NUOVE STRUTTURE AGRICOLO-PRODUTTIVE**

Sono ammesse le strutture agricolo-produttive collegate con nesso funzionale alla capacità produttiva del fondo e dell'azienda agricola ad esso collegata. Comprendono:

- fabbricati di servizio: ricovero di macchine ed attrezzature agricole, deposito e/o conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- strutture e manufatti per l'allevamento aziendale: almeno il 25% delle unità foraggere consumate annualmente dal bestiame deve essere prodotto in azienda e il carico di bestiame annuo complessivo non deve superare una produzione di azoto pari a 340 kg/anno per ettaro di superficie agricola direttamente in conduzione e delle eventuali altre superfici asservite (nelle zone vulnerabili ai nitrati il carico di bestiame annuo non deve superare i 170 kg/Ha/anno di azoto prodotto);
- manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento aziendale;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica ed alla viabilità.

Le strutture agricolo-produttive sono ammesse con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali. In ogni caso valgono le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità:  $0,1 \text{ mq su mq}$  di superficie agricola utilizzata;
- distanza minima dalle strade (Ds): quella prevista dalla legge;
- distanza minima dai confini (Dc): non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 5.00 ml;
- distanza minima dai fabbricati (Df): non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10 ml, oppure in aderenza.

Per gli allevamenti aziendali si applicano le seguenti distanze:

- distanza minima dalle strade (Ds): quella prevista dalla legge;
- distanza minima dai confini (Dc): non inferiore a 10,00 ml;
- distanza minima dai fabbricati (Df): non inferiore a 60 ml da qualsiasi abitazione.

Per gli allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero per gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, il progetto dovrà essere sottoposto ad una specifica commissione che in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale, dovrà definire le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.

#### **Art.91.7 – Discipline particolari (...)**

## **Art. 91.8 - TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

### **1. Relazione di compatibilità ambientale.**

Ogni intervento edificatorio e/o di pratica agricola nel territorio rurale dovrà essere realizzato nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Pertanto, ogni progetto dovrà contenere una relazione di compatibilità ambientale dell'intervento proposto.

Ai fini di rendere compatibili gli interventi si assumono i seguenti criteri generali di valutazione per la verifica del progetto.

### **2. Tutela degli elementi caratteristici dello spazio rurale.**

Costituiscono elementi particolari del paesaggio i borghi rurali, la viabilità storica, i muretti a secco o comunque tipici, gli habitat naturali e seminaturali quali siepi, vegetazione ripariale, alberature in filare, alberi isolati e boschetti.

In tutto il territorio comunale, su tali beni, è vietato qualsiasi intervento se non finalizzato alla loro conservazione e ripristino.

Al fine di valorizzare tali elementi si dovrà provvedere al loro censimento ed alla promozione.

### **3. Tutela della morfologia dei suoli.**

Ai sensi della D.G.R. del 27.12.2005, n. 1196, sono vietati movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla fisionomia del paesaggio ed alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e tipicità.

Se resi necessari dall'uso agricolo dei suoli o finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

I movimenti terra dovranno essere realizzati a regola d'arte, senza produrre alterazioni dell'assetto idrogeologico dei luoghi, avendo cura di limitarli allo stretto indispensabile e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di lavorazione che in fase di gestione dell'opera; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innescio di fenomeni erosivi e/o di smottamento.

Il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento dovrà avvenire, ove possibile, attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (fascinate, graticciate, idrosemina, muretti a secco, gradoni, ecc.).

#### **4. Tutela dei corpi idrici superficiali e profondi.**

Tutte le aziende interessate sono tenute a:

- rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti fitosanitari, carburanti, lubrificanti ecc. per come previsto dagli art. 103 e 104 del D.Lgs. 152/06;
- rispettare le disposizioni di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per come previsto dal D.Lgs. 99/92;
- rispettare le disposizioni di utilizzo in agricoltura dei concimi minerali o dei liquami zootecnici nei terreni che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per come previsto dalla D.G.R. n. 393 del 06.06.2006 e s.m.i.;
- rispettare le disposizioni di utilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione dei frantoi oleari per come previsto dalla D.G.R. n. 17 del 16.01.2006.

#### **5. Regimazione idrica superficiale.**

Tutti i proprietari ed i conduttori dei terreni in pendio, devono realizzare un'adeguata rete di regimazione delle acque (fosse livellari, fossi collettori) della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza per come previsto dal "regime di condizionalità" (Reg. CE n. 1782/03) recepito dalla Regione Calabria con DGR n. 158/2007.

Inoltre, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, si deve provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio.

#### **6. Scarpate stradali e fluviali.**

Le scarpate stradali o fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola, in particolare:

- le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal ciglio superiore della scarpata a valle della sede stradale;
- a monte di tale fascia di rispetto, in relazione all' erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale;
- qualora risulti impossibile la realizzazione di un canale di raccolta (fosso di valle) a monte della fascia di rispetto, il canale può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso tra la sede stradale ed il canale dovrà essere realizzata, come opera di presidio, l'impianto di una siepe la cui distanza dalla sede stradale dovrà rispettare le normative vigenti;
- le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1,5;
- le scarpate devono essere recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbacee o arbustive.

### **7. Disboscamento.**

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal caso deve essere limitata allo stretto necessario per l'esecuzione dell'opera. Dopo l'intervento, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo.

### **8. Prevenzione incendi ed aree percorse da incendi.**

Tutti i proprietari ed i conduttori dei terreni devono provvedere alla realizzazione di fasce parafuoco:

- nei boschi e aree assimilate di larghezza il doppio dell'altezza degli alberi limitrofi
- nei terreni abbandonati ed incolti di 20 m dal bordo delle strade pubbliche.

A cura dell'Amministrazione Comunale sarà istituito un Registro delle superfici percorse da incendio, completo di dati catastali e planimetria a scala non inferiore a 1:10000 ai sensi della Legge 47/75 e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano i divieti e le prescrizioni previste dalla legge n°352 del 21/11/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

### **9. Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto.**

Nei territori interessati da scarsa stabilità dei pendii, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente (Autorità di Bacino) sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertato e definito quanto segue:

- la non influenza negativa delle utilizzazioni agrarie che si intendono attuare sulle condizioni di stabilità dei versanti e dei fenomeni di dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;
- l'assetto agronomico culturale e le tecniche di lavorazione più idonee alla rimozione e alla attenuazione del rischio.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art.91.8 si precisa che:

- le opere in progetto non prevedono l'eliminazione di muretti a secco, siepi, vegetazione ripariale, alberature in filare;
- i movimenti terra saranno realizzati a regola d'arte senza produrre alterazioni dell'assetto idrogeologico dei luoghi, saranno limitati allo stretto indispensabile, garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di lavorazione che in fase di gestione dell'opera; a questo riguardo saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e/o di smottamento;

- il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento avverrà attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (terre rinforzate, idrosemina, gradoni, ecc.);
- si provvederà al convogliamento delle acque superficiali nel reticolo di scolo esistente attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio.

In relazione alle opere in progetto si precisa, infine, che la sottrazione di copertura vegetazionale sarà ridotta alla sola piazzola di esercizio, necessaria alle operazioni di manutenzione e ispezione, mentre la realizzazione delle piste di accesso, realizzate con materiali drenanti, garantirà il corretto deflusso delle acque.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole.**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 108/2021, le "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. *Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 - bis. Le opere, **gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I -bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**»".***

### ➤ **Comune di Chiaravalle Centrale**

L'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1/2020 il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) completo del Regolamento Edilizio ed urbanistico (REU), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge Regionale 16 aprile 2002 n.19.




Figura c-2: Stralcio elaborato di PSC TAV. Q.C.A5 Carta\_Zonizzazione\_Agricola

Come di evince dallo stralcio sopra riportato la WTG 09 e WTG 08 ricadono in area classificata Sottozone agricole E1.

Per tali aree il Regolamento Edilizio ed Urbanistico prevede:

#### **Art. 56 Individuazione delle sottozone agricole**

1. Nel Piano Strutturale Comunale il territorio extraurbano, o spazio rurale, in accordo con quanto indicato dalle definizioni e dai criteri previsti all'art. 10, Tomo 4 – Disposizioni Normative del QTRP, viene classificato come segue:

a) Sottozona E1: Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata.

b) Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva riguardo all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una solida organizzazione economica e produttiva.

c) Sottozona E3: Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. In tali aree poste in genere a ridosso delle cinte perturbane sono presenti aggregati abitativi e tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale.

d) Sottozona E4: Aree boscate o da rimboschire. Sono: aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse da fuoco).

e) Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale e archeologiche non sono suscettibili di insediamenti. Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore paesaggistico e d'interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza e a rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica. In queste aree potrebbero attuarsi attività agro-ambientali (colture biologiche), colture ed allevamenti alternativi a carattere molto estensivo, quali allevamenti avifaunistici, apicoltura ecc., ed iniziative di recupero in termini forestali. In queste sottozone vanno incluse tutte le aree in cui siano già operanti vincoli diversi (idrogeologici, paesaggistici, di rispetto fluviale e P.A.I., di rispetto stradale, ecc. già perimetrati e con specifiche limitazioni di destinazione d'uso.

f) Sottozona E6: Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale.

Dallo Studio agropedologico preliminare alla redazione del presente PSC si traggono le corrispondenze tra le definizioni delle classi di capacità d'uso dei suoli e le Sottozone agricole, di seguito specificate.

#### Suoli adatti all'agricoltura

I classe: Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze nutritive ma per mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche colturali: concimazioni minerali, calcitazioni, letamazioni.

II classe: Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture e/o richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera acclività; moderata suscettività all'erosione, profondità del suolo non ottimale; struttura leggermente sfavorevole, occasionali allagamenti, lievi problemi di drenaggio.

III classe: Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impegnabili (oppure la scelta del periodo di semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche di conservazione. Possibili limitazioni: moderata acclività, alta suscettività all'erosione, frequenti allagamenti, consistenti ristagni idrici per problemi di drenaggio interno; moderata profondità del suolo; limitata fertilità non facilmente correggibile.

IV classe: Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. Sono adatti solo a poche colture, la produzione può rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. Possibili limitazioni: forte acclività, forte suscettività all'erosione, limitata profondità del suolo, frequenti inondazioni, drenaggio molto difficoltoso.

### Suoli adatti al pascolo e alla forestazione

V classe: Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la lavorazione del terreno, ne limitano l'uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi con una o più delle seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità, elevati rischi d'inondazione, presenza di acque stagnanti, senza possibilità di eseguire drenaggi.

VI classe: Suoli con limitazioni molto forti adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi). Hanno limitazioni permanenti e in gran parte ineliminabili. Forte acclività, marcato pericolo d'erosione, elevata pietrosità o rocciosità, profondità molto limitata, eccessiva umidità, elevata possibilità di inondazione.

VII classe: Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco, non rispondono positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti ed ineliminabili: fortissima acclività, erosione in atto molto marcata, limitatissima profondità, pietrosità o rocciosità molto elevate, eccessiva umidità. Suoli adatti al mantenimento dell'ambiente naturale.

VIII classe: Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l'uso per fini produttivi e da limitarne l'utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini imbriferi e alla costruzione di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a: erosione, pietrosità o rocciosità, drenaggio.

Nella tabella seguente vengono riportate schematicamente l'attribuzione delle sottozone agricole in relazione all'uso reale del suolo.

Capacità d'uso	Sottozona agricola
I - II	E1
III - IV	E2
Aree periurbane	E3
V - VI - VII	E4
Ve - VIe - VIIe	E5

2. I confini delle zone agricole sono riportati nella *tavola del territorio aperto*.
3. Gli indici fondiari previsti per le rispettive zone e sottozone sono quelli indicati al successivo art. 56.

Analogamente a quanto precisato per il comune di Torre di Ruggiero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole.**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 108/2021, le "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. *Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 - bis. Le opere, **gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I -bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»**».*

Pertanto alla luce di quanto esposto è possibile affermare la **conformità delle opere alle previsioni dei piani urbanistici dei comuni di Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale.**